

TI_GERICHTE 52.2001.331 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.331

FR: TI_GERICHTE 52.2001.331 du 20 février 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2001.331 del 20 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 15

marzo 2001 la direttrice della casa per anziani _____ ha comunicato all'insorgente gli estremi temporali del congedo per maternità e del successivo periodo di congedo non pagato richiesto da quest'ultima, stabilendo perentoriamente la data di rientro in servizio. Questa determinazione presenta, per contenuto e carattere, peculiarità analoghe a quelle di una decisione, se non che non emana dal municipio, autorità di nomina e organo competente a definire diritti o obblighi derivanti dal rapporto d'impiego. Con risoluzione 30 maggio 2001 il municipio ha comunque confermato il conteggio della direttrice della Casa per anziani, esponendone esaurientemente le ragioni. Mediante tale atto, l'autorità competente ha dunque accertato d'imperio, in maniera vincolante e in un caso concreto, la sussistenza ed i limiti di prerogative riconosciute ai dipendenti comunali dal relativo regolamento. Perlomeno a tale provvedimento va pertanto riconosciuta natura di decisione. Non si tratta, come sostiene l'insorgente, di una semplice precisazione in una fase interlocutoria, poiché l'autorità non si è limitata ad esprimere il proprio punto di vista, riservando la possibilità di negoziazioni ulteriori e rimanendo in attesa di una nuova presa di posizione dell'insorgente. Il mancato invio per lettera raccomandata non è inoltre decisivo dal profilo della natura dell'atto, ma si ripercuote unicamente sulla determinazione del momento della notificazione. Considerati i rapporti gerarchici nell'ambito dell'amministrazione comunale, è parimenti irrilevante che la decisione municipale sia stata resa su sollecitazione indirizzata alla casa per anziani. Infine, neppure la mancanza dell'indicazione sui rimedi di diritto inficia il carattere di decisione della pronuncia municipale. Il riconoscimento della suddetta qualifica esaurisce nel contempo le censure proponibili avverso la risoluzione 22 giugno 2001, con cui il municipio ha comunicato all'insorgente che già la precedente pronuncia 30 maggio 2001 andava per l'appunto considerata alla stregua di una decisione. In effetti, la seconda determinazione municipale potrebbe venir contestata unicamente dal profilo della legittimità del rifiuto di emanare una decisione formale, in concreto ineccepibile, mentre sono improponibili censure attinenti al merito della controversia. 2.3. La natura del provvedimento dedotto in giudizio non poteva invero sfuggire al sindacato a cui la ricorrente aveva affidato il proprio patrocinio. Un sindacato, ovvero un'organizzazione specializzata nella tutela dei diritti dei lavoratori, deve in effetti conoscere l'ordinamento al quale soggiacciono i rapporti d'impiego dei dipendenti pubblici e i principi fondamentali della giurisdizione amministrativa, segnatamente la natura e le caratteristiche dei provvedimenti impugnabili (cfr. STA inedita 17.4.2000 in re B.C., consid. 3.1.5). L'insorgente non può peraltro appellarsi al principio della buona fede.

In effetti, preso atto della precisazione municipale 22 giugno 2001, che fugava ogni dubbio, comunque ingiustificato, il _____ avrebbe dovuto trattare la pronuncia 30 maggio 2001 alla stregua di una decisione ed impugnarla entro 15 giorni dalla sua intimazione. Quest'ultima, in mancanza di invio raccomandato, deve ritenersi avvenuta il 18 giugno 2001, data di redazione, da parte sindacale, della richiesta di emissione di una decisione formale. Ne consegue pertanto, applicando le regole della buona fede al caso concreto, che il diligente patrocinio dell'insorgente imponeva la presentazione del gravame dinanzi al Consiglio di Stato entro il 3 luglio 2001. A ragione l'impugnativa interposta il 6 luglio 2001 è stata quindi giudicata irricevibile dal Governo. Il fatto che la pratica sia stata trattata da un collaboratore del sindacato privo di conoscenze giuridiche è irrilevante. Il _____, al quale la ricorrente si era affidata, è infatti una persona giuridica. In tale veste non può dunque sottrarsi alle responsabilità che incombe alle persone giuridiche per gli atti e le omissioni dei loro dipendenti (cfr. STA cit.).

3. A prescindere dalle considerazioni sin qui esposte, anche nel merito il gravame andrebbe comunque respinto, per le ragioni evidenziate di seguito.

3.1. Il comune ticinese gode di grande libertà nel regolamentare i rapporti d'impiego dei propri dipendenti. La LOC si limita in effetti ad enunciare alcuni principi (art. 125 ss LOC), riservando, nella sostanza, la disciplina prevista dai vari regolamenti organici comunali dei dipendenti (art. 135 LOC). In quest'ambito, il comune dispone pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (cfr. STF 15.11.1995, in RDAT I-1996 n. 14). Nei campi ove il comune è autonomo, le autorità superiori sono tenute a rispettare il margine di giudizio riservato all'ente locale, sia nell'emanazione delle norme, sia nella loro applicazione. L'autonomia comunale sarebbe in effetti violata se in questioni relative all'apprezzamento o alla precisazione di norme del diritto comunale autonomo, le autorità di ricorso sostituissero senza sufficiente necessità il proprio apprezzamento a quello del comune. Tali autorità possono pertanto scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando appaia insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini (cfr. STF 9.10.1992, in RDAT I-1994, n. 10; RDAT I-1996 n. 14).

3.2. Nel caso di specie, controversa è l'interpretazione data dal municipio di _____ all'art. 58 cpv. 1 del ROD, giusta il quale "la dipendente ha diritto a un congedo pagato per gravidanza e per parto della durata di 16 settimane, di cui di regola 6 prima del parto e 10 dopo il parto". A mente dell'autorità comunale, la suddetta norma non lascerebbe alcune facoltà di scelta alla dipendente in punto ai tempi del congedo. La locuzione "di regola" avrebbe quale unico scopo quello di garantire alla gestante le sedici settimane di congedo anche in caso di parto prematuro, usufruendo dopo il lieto evento dei giorni non goduti in precedenza, proprio a causa della nascita anzitempo. D'altro canto, accadimenti concomitanti al congedo per maternità, quali la malattia, non comporterebbero un differimento del congedo stesso, come previsto, per analogia, all'art. 57 cpv. 2 ROD. La norma sarebbe peraltro sempre stata applicata nel senso sin qui descritto.

3.3. L'art. 58 ROD non si presta invero ad un'interpretazione univoca. Ad ogni modo, le deduzioni che il municipio ne trae procedono da un ragionevole esercizio della latitudine di giudizio di cui dispone, si fondano su considerazioni pertinenti e pervengono ad un risultato del tutto sostenibile. In effetti, appaiono in primo luogo degne di considerazione le finalità attribuite al disposto in esame dal municipio, ovvero la salvaguardia della salute del nascituro e della gestante nell'imminenza del parto, sgravando quest'ultima dagli oneri lavorativi, e la concessione di un adeguato periodo di tempo per prepararsi al lieto evento. L'interpretazione data all'espressione incidentale "di regola" non risulta inoltre sprovvista di fondati motivi né permette di ravvisare un'insostenibile disparità di trattamento tra la

dipendente che partorisce prematuramente e colei che, per scelta, vorrebbe rinunciare, in parte o integralmente, alle sei settimane prima del parto, per prolungare il congedo successivamente. Le premesse da cui muove il diverso trattamento del congedo sono infatti radicalmente diverse. Il fatto che l'art. 47 LORD, applicabile ai dipendenti cantonali e ai docenti, così come altre normative comunali, concedano maggiore flessibilità alla partoriente è irrilevante, considerata l'autonomia di cui godono i diversi enti pubblici. Del resto, il tenore dell'art. 58 ROD corrisponde a quello dell'art. 23bis cpv. 1 LStip, in vigore dal 1988 al 1995, poi sostituito dall'attuale art. 47 LORD proprio allo scopo di offrire maggiore libertà alla dipendente nella determinazione dell'inizio del congedo (cfr. Messaggio 12.8.94, n. 4279, del Consiglio di Stato, concernente la nuova LORD, p. 20, ad art. 46). A contrario, vigente il pregresso art. 23bis cpv. 1 LStip, la facoltà di scelta era dunque quantomeno limitata anche per le dipendenti soggette all'ordinamento cantonale. Il marginale delle norme è pure significativo: l'art. 58 ROD e l'art. 23bis vLStip si riferiscono al "congedo per gravidanza e parto", l'art. 47 LORD al "congedo maternità,...". Il principio della non cumulabilità dei giorni di congedo, in caso di concorso di motivi giustificanti un'assenza retribuita dal lavoro, non presta il fianco a dubbi. Per la verità, non è nemmeno contestato, come tale, dalla ricorrente, che lo vorrebbe tuttavia subordinare alla libera scelta del periodo di congedo. La tesi sostenuta dall'insorgente imporrebbe inoltre di dover distinguere se, e in che misura, l'inabilità al lavoro sia dovuta a malattia, senza incidenza, quindi, sulla durata del congedo maternità, o a disturbi correlati con lo stato di gravidanza, al beneficio, invece, del relativo congedo. Come nel caso concreto, la distinzione può risultare problematica, soprattutto nell'imminenza del parto. Da questo profilo, la posizione del municipio ha il pregio della chiarezza e della semplicità, anche in un'ottica di parità di trattamento. 3.4. In definitiva, ne consegue pertanto che il municipio non ha abusato della latitudine di giudizio che deve essergli riconosciuta nell'ambito dell'interpretazione del diritto comunale autonomo. Anche nel merito, la decisione impugnata si rivela dunque immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 5 PA; 135, 208, 209 LOC; 58 ROD di _____; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.--, sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.